CAMERA DEI DEPUTATI N. 4304

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CERUTI CARLO

Presentata il 26 luglio 1967

Disciplina della vendita delle sigarette sciolte

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'iniziativa tendente a disciplinare la vendita delle sigarette sciolte non solo accede ad un criterio in atto in tutti gli altri Paesi, ma contribuisce ad ovviare ad evidenti difficoltà d'ordine igienico, mentre la vendita sfusa agevola spesso il rifornimento delle sigarette ai minori ed il contrabbando.

Si tratta di dare al servizio di vendita una regolamentazione aggiornata ed uniforme con criteri vincolanti, sulla base delle stesse iniziative suggerite a titolo di esperimento su richiesta della Federazione italiana tabaccai, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Confido nella vostra adesione e comprensione anche per quanto riguarda l'urgenza della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È proibita la vendita delle sigarette sciolte di qualsiasi tipo. Le sigarette, il cui prezzo non superi le lire dieci al pezzo, possono essere vendute sciolte soltanto dalle rivendite ordinarie generi di monopolio.

ART. 2.

Le trasgressioni alla presente legge sono punibili con la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000 ciascuna, su provvedimento del Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato; quattro trasgressioni in un anno daranno luogo, altresì, con provvedimento dello stesso Capo dell'Ispettorato compartimentale, alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordi-

narie, di cui all'articolo 1, nonché alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei patentini.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.